



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roma, 30/4/2022

Prot. 0003465

Com. n.19

**OGGETTO: Ordinanze Ministro della Salute 28 aprile 2022 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e arrivi dai Paesi Esteri.**

Si informa che, con ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile u.s. (cfr. allegato) – in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, sono state prorogate **fino al 15 giugno prossimo** alcune misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale.

**L'ordinanza** – garantendo, con un effetto "ponte", la continuità dell'efficacia di alcune disposizioni sull'utilizzo delle mascherine in scadenza al 30 aprile 2022 (ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto Riaperture, introdotto dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, su cui si è riferito con [nota del 25 marzo u.s.](#)) – **produce effetti** a partire **dal 1° maggio p.v.** e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge n.24/2022 (di cui l'ordinanza, di fatto, anticipa alcuni contenuti relativi all'utilizzo delle mascherine al chiuso, oggetto di un emendamento approvato nel corso dell'iter parlamentare) **e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.**

Si riportano, di seguito, i contenuti del provvedimento, con riserva di tornare sui profili di maggiore interesse con successivi approfondimenti.

**Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio** indossare mascherine di **tipo FFP2** nei seguenti casi:

**1.** per l'accesso ai seguenti **mezzi di trasporto** e per il loro utilizzo:

- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, che comprendono, come specificato dalle [Linee Guida per il settore](#), gli autoservizi pubblici non di linea taxi, NCC e natanti;



- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Confermato, altresì, che i vettori, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare il rispetto di tale obbligo da parte degli utenti dei richiamati servizi;

2. per gli **spettacoli aperti al pubblico** che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli **eventi e le competizioni sportive** che si svolgono al chiuso.

E' altresì fatto obbligo di indossare **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle **strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali**, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post acuzie (art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017).

Per i titolari ed i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra permane, altresì, l'obbligo di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Fatto salvo quanto sopra, l'ordinanza precisa, in ogni caso, che "**è comunque raccomandato**" indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie "**in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico**".

Confermata l'esenzione dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

Come detto, l'ordinanza precisa che "*È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cd. mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.*"

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, si fa presente che restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021.

A tal riguardo, si informa che le Parti si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.

In quell'occasione la Confederazione considererà l'opportunità di mantenere l'utilizzo delle mascherine - stante la loro funzione di DPI - fino al termine della scadenza prevista dall'Ordinanza del Ministro Speranza, unitamente alla vigenza dei comitati connessi al citato protocollo.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI: ARRIVI DA PAESI ESTERI**

Si informa inoltre che, con [altra ordinanza](#) del Ministro della salute del 28 aprile 2022 - in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 maggio prossimo la validità della disciplina per gli arrivi da paesi esteri, introdotta



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

[dall'Ordinanza 22 febbraio 2022](#), ad esclusione dell'obbligo di compilazione e presentazione del "digital Passenger Locator Form" (PLF), contenente i dati per la localizzazione del passeggero in caso di contagio (che pertanto non è più previsto a partire dal 1° maggio 2022).

Cordiali saluti.

Luigi Taranto